



REGIONE BASILICATA

**AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
PROGRAMMAZIONE 2024 – 2025**

**Attuazione del Programma regionale per lo spettacolo dal vivo
(ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 37 del 12.12.2014)**

**Direzione Generale della Presidenza della Giunta e Programmazione Strategica - Ufficio Politiche per i
Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione**

INDICE

- 1. CONTESTO DI RIFERIMENTO*
- 2. IL FINANZIAMENTO DELLA CULTURA E GLI AIUTI DI STATO*
- 3. SOSTENIBILITÀ DEGLI EVENTI IN AMBITO CULTURALE*
- 4. DEFINIZIONI*
- 5. MODALITÀ E TEMPI*
- 6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI*
- 7. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI*
- 8. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE*
- 9. ELEMENTI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA – Misura 1*
- 10. ELEMENTI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA – Misura 1*
- 11. ELEMENTI QUALITATIVI PER LA VALUTAZIONE – Misura 3*
- 12. COSTI AMMISSIBILI*
- 13. ISTANZA E DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO*
- 14. RIMODULAZIONE E VARIAZIONE*
- 15. CONTROLLI E VERIFICHE*
- 16. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI*
- 17. REVOCA*
- 18. NORMA FINANZIARIA*
- 19. TRATTAMENTO DEI DATI*

1. CONTESTO RIFERIMENTO

Il panorama dei finanziamenti allo spettacolo dal vivo in Italia è caratterizzato da un sistema di finanziamento pubblico [Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV (ex Fondo Unico per lo Spettacolo – FUS)] e da un sistema di finanziamento regionale (bandi e contributi regionali). Il sistema è in costante evoluzione, con nuovi bandi e regolamentazioni che vengono emanati periodicamente per sostenere il settore.

Lo stato attuale dei finanziamenti allo spettacolo dal vivo in Italia, quindi, si basa:

- (a) nello scenario nazionale sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV (ex Fondo Unico per lo Spettacolo – FUS), un fondo statale destinato al sostegno di enti, istituzioni, associazioni e imprese che operano nel settore dello spettacolo. Tale è ripartito tra i diversi comparti del settore (musica, danza, teatro, spettacolo viaggiante, ecc.) e provvede a: finanziare progetti e attività di spettacolo dal vivo, come spettacoli teatrali, concerti, produzioni di danza, eventi circensi e altro; sostenere enti, istituzioni e associazioni culturali che operano nel settore. Esso presenta obiettivi specifici, tra cui la promozione e lo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, è finanziato annualmente dal bilancio generale ed è gestito dal Ministero della Cultura che predispone regolamentazioni e bandi specifici per l'erogazione dei fondi;
- (b) nello scenario regionale attraverso contributi regionali attraverso bandi pubblici volti a finanziare progetti dedicati alla promozione e allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, ove i soggetti richiedenti devono, in generale, aver svolto l'attività di spettacolo dal vivo e non avere scopo di lucro.

Ambito regionale

I Programmi regionali per lo spettacolo 2022-2024 (DGR n. 371/2022) e 2025–2027 (DGR n. 54/2025), adottati in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 37 *Promozione e sviluppo dello spettacolo* (di seguito LR n. 37/2014), in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico Regionale 2021/2030 (LR n. 1/2022) ed in armonia con la normativa nazionale ed europea di settore, individuano le finalità generali dell'intervento regionale nel settore e le priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti, le priorità, le modalità operative e di monitoraggio e le risorse necessarie per l'attuazione, che orienteranno le azioni e i finanziamenti regionali nel settore dello spettacolo dal vivo.

Il Programma è diretto agli operatori dello spettacolo, centri culturali multifunzionali, e conseguentemente ai soggetti economici e sociali che ruotano nel comparto dell'indotto, individuandoli come principale motore dello sviluppo del settore; esso individua i percorsi per creare le condizioni di contesto atte a favorire un reale incremento delle attività di settore e dare sempre nuove opportunità a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'intera filiera, valorizzandone tutte le componenti ma anche facendo tesoro dei risultati mancati.

Gli obiettivi e le finalità, sia generali che specifici, fissati nel Programma triennale, trovano esecuzione e perseguimento in modo coerente nell'ambito della pianificazione e dello strumento di attuazione di cui all'art. 9 della L.R. n. 37/2014, legge aggiornata e coordinata con la LR n. 16/2015 e con la LR. n. 14/2024.

La programmazione e la pianificazione nel settore dello spettacolo dal vivo è stata oggetto di azioni consultive da parte dei delegati dell'Osservatorio dello Spettacolo.

L'avviso pubblico per il sostegno alle attività nel settore dello Spettacolo dal vivo - Programmazione 2024/2025, in attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 37/2014:

- concretizza il Programma regionale per lo spettacolo al fine di tutelare la qualità e l'equilibrio territoriale e attua il ciclo applicativo previsto dalla LR n. 37/2014, in linea con gli obiettivi e gli indicatori quali-quantitativi del D.M. 27.7.2017;
- rappresenta lo strumento di attuazione dell'ultima annualità del Programma regionale per lo spettacolo 2022-2024 e della prima annualità del Programma regionale per lo spettacolo 2025-2027;
- sostiene da una parte la produzione, la distribuzione e l'esercizio delle attività legate allo spettacolo, dall'altra, supporta iniziative promozionali da parte di soggetti ed operatori pubblici e privati, con il concorso diretto della Regione Basilicata, al fine di rafforzare la domanda culturale e creativa fruibile sul territorio regionale.
- è preposto a: - individuare le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi e dei progetti; - definire le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo, i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno; - favorire le iniziative che sostengono l'utilizzo di personale artistico lucano; - ripartire le risorse finanziarie previste dal Programma regionale di cui all'art. 8; - assicurare che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi effettivi sostenuti dai soggetti beneficiari, secondo i criteri di valutazione dei progetti, articolati per qualità artistica e dimensione quantitativa.

La pianificazione regionale

Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo

In attuazione delle disposizioni nazionali la LR n. 37/2014 della Regione Basilicata disciplina all'art. 11 l'Albo regionale degli Operatori dello spettacolo. Il comma 2, dell'art. 11, della LR suddetta stabilisce, altresì, che l'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per accedere ai contributi disposti dalla Regione Basilicata per le attività disciplinate da tale norma.

L'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici C. I. con atto di Determinazione Dirigenziale n. 9 del 30.1.2015 ha provveduto ad istituire, presso la Presidenza della Giunta, l'Albo regionale dello Spettacolo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 37/2014, e ne cura annualmente l'aggiornamento e le nuove iscrizioni.

Prospetto iscrizioni annuali all'Albo degli operatori dello Spettacolo dal vivo

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A - Sezione Operatori dello Spettacolo - FUS	18	19	18	18	18	22	27	49	35	33	33
B - Sezione Operatori dello Spettacolo - FUSR	96	76	90	98	102	95	112	91	95	94	96
TOTALE	114	95	108	116	120	117	139	140	130	127	129

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALBO regionale degli Operatori dello Spettacolo (LR 37/2014 smi art. 11)	DD11AC.2 016/D.345 del 30/3/2016	DD11AC.2 017/D.639 del 28/6/2017	DD11AC.2 018/D.272 del 6/4/2018	DD11AC.2 019/D.251 del 27/3/2019	DD11AC.2 020/D.296 del 5/5/2020	DD11AC.2 021/D.149 del 11/3/2021	DD16BL.2 022/D.79 del 7/4/2022	DD16BL.2 023/D.139 del 7/3/2023	DD16BL.2 024/D.208 dell'11/3/2024	DD 16BL.2025 /D.227 del 26/3/2025

La programmazione regionale dello Spettacolo nei trienni precedenti

I provvedimenti amministrativi di attuazione della programmazione regionale dello spettacolo, in forza degli art. 8 e 9 della L. R. 12 dicembre 2014 n. 37 e s.m.i., sono riportati nel seguente prospetto riepilogativo:

PROGRAMMA regionale triennale per lo spettacolo (LR 37/2014 smi art. 8)	DGR n. 326 del 5.4.2016 Approvazione PIANO TRIENNALE REGIONALE DELLO SPETTACOLO 2016 - 2018 - DGR n. 651 del 15.6.2016 - Riapprovazione	DGR n. 897 del 13.12.2019 Approvazione PIANO TRIENNALE REGIONALE DELLO SPETTACOLO 2019 - 2021 - DCR n. 95 del 10.2.2020	DGR 371 del 22/06/2022 L.R. 37/2014, art. 8 - PROGRAMMA REGIONALE PER LO SPETTACOLO 2022 - 2024 - Approvazione - DCR n. 464 del 14.11.2022	DGR n. 54 del 4/2/2025 L.R. n. 37/2014, art. 8 - PROGRAMMA REGIONALE PER LO SPETTACOLO 2025 – 2027. Approvazione. - DCR n. 1117 del 6.5.2025
--	---	---	---	---

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strumento di attuazione annuale per lo spettacolo (LR 37/2014 smi art. 9)	DGR n. 678 del 22.6.2016 Proposta DGR n. 797 del 12.7.2016 - Appr. definitiva	DGR n. 447 del 26.5.2017 Proposta DGR n. 681 del 15.7.2017 - Appr. definitiva	DGR n. 1204 del 14.11.2017 Proposta DGR n. 18 del 22.1.2018 - Appr. definitiva	DGR n. 898 del 13.12.2019 Proposta DCR n. 96 del 10.2.2020 – Appr. definitiva	DGR n. 785 del 08.10.2021 – Azioni di sostegno alle attività realizzate nel 2020	DGR n. 591 del 21.07.2021 Proposta DGR n. 689 del 3.9.2021 – Appr. definitiva	DGR n. 508 del 10.08.2022 Proposta DGR n. 775 del 23/11/2022	DGR n.852 del 14/12/2022 Proposta DGR n. 183 del 30/03/2023 Appr. definitiva

Le fonti finanziarie nel tempo sono state sia regionali che nazionali (afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, denominato Piano Sviluppo e Coesione – PSC).

Nell'ambito delle azioni di sostegno e rafforzamento dei servizi, delle istituzioni e delle organizzazioni che promuovono la cultura ai vari livelli territoriali le attività di

spettacolo dal vivo hanno interessato i settori del Teatro, della Danza, della Musica, dello Spettacolo viaggiante e circense, e i beneficiari afferiscono agli Operatori dello Spettacolo iscritti nell'Albo regionale dello Spettacolo. Le Misure di sostegno previste negli strumenti attuativi sono così distinte: Misura 1 - Azioni a sostegno dei soggetti iscritti, alla data di presentazione dell'istanza, all'Albo degli Operatori dello Spettacolo della Regione Basilicata (come previsto dall'art. 11 della LR 37/2014); Misura 2 - Azioni afferenti agli operatori dello spettacolo singoli o in circuito, che risultano essere beneficiari di finanziamenti relativi al settore dello spettacolo, a valere sulle risorse assegnate dal MiC (FUS, ecc.); Misura 3- Azioni di sostegno a

lle attività di Rete di cui all'art. 4 della Legge 37/2014, tra operatori dello spettacolo iscritti all'Albo degli Operatori dello Spettacolo della Regione Basilicata e altri soggetti pubblici, privati, istituzioni scolastiche e Associazioni Culturali, per realizzare attività di rete a livello regionale, nazionale ed internazionale che abbiano carattere innovativo.

Ambito Nazionale

La normativa vigente che disciplina gli interventi finanziari a sostegno dei singoli ambiti delle attività dello spettacolo dal vivo e del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) è data dalla Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo” e dal Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 (contributi FUS) - Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (G.U. n.242 del 16 ottobre 2017) Decreto Ministeriale 27 luglio 2017.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è istituito dall'articolo 1 della legge n. 163 del 30 aprile 1985 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo. A valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), il Ministero della Cultura eroga contributi a soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo, attraverso la Direzione Generale dello Spettacolo. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Legge di bilancio 2025. Articolo 88 (Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo) L'articolo 88 prevede misure in materia di spettacolo dal vivo.

L'articolo, composto da cinque commi, reca disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo. Il comma 1 dispone che, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. I criteri e le modalità di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce nello stato di previsione del Ministero della Cultura un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Il comma 3

dispone che, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità al medesimo settore, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad 8 milioni di euro, è destinata: a) per 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) per 7.250.000 euro in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024. Il comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 3, stabilisce che la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Il comma 5 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il decreto legislativo n. 175 del 2023, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Ambito europeo

Programma "Europa creativa" 2021-2027

Il Parlamento europeo ha approvato il Programma "Europa creativa" per il prossimo periodo di programmazione finanziaria UE 2021-2027. Il contributo di Europa Creativa e Erasmus+ a questi settori è cresciuto sempre di più negli anni, promuovendo e salvaguardando la varietà culturale e linguistica europea, incoraggiando la mobilità tra le nuove generazioni UE, incentivando lo sviluppo sostenibile dei Paesi partner nel settore dell'istruzione superiore e rafforzando il senso di appartenenza europeo. Anche per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 si è deciso di sostenere fortemente questi ambiti, non solo per il loro importante apporto economico ma soprattutto per il loro valore fondamentale per il futuro dell'Europa e il consolidamento della dimensione sociale e identitaria europea. Per quanto concerne la struttura, il futuro Europa Creativa manterrà i tre Sottoprogrammi– Cultura, Media e Transettoriale. Nell'ambito della sezione Cultura, un nuovo ruolo sarà riconosciuto alla musica, identificata tra i 4 principali ambiti d'azione assieme a patrimonio culturale, editoria e architettura e design. I comparti Media e Transettoriale saranno rafforzati, con una particolare attenzione ai progetti di media literacy a supporto del giornalismo di qualità e a contrasto della disinformazione. Sono inoltre previste azioni volte a favorire la mobilità europea ed internazionale degli artisti e degli operatori culturali e creativi, per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, della consapevolezza interculturale, della circolazione e diffusione delle loro opere.

Politica di coesione 2021 – 2027

La politica di coesione 2021-2027 rinnova l'ambizione di rilanciare attenzione su grandi traguardi europei sintetizzati in modo evocativo dai titoli dei cinque grandi obiettivi di policy proposti (un'Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini). In tale contesto, la politica mantiene i suoi caratteri multi

tematici e, attraverso la declinazione degli obiettivi specifici dei regolamenti di Fondo (FESR e FSE+), presenta un largo campo di potenzialità di intervento. Ferma restando tale cornice, per finalizzare e rendere concreta la discussione partenariale si propongono quale guida al percorso di programmazione quattro temi unificanti: • lavoro di qualità • territorio e risorse naturali per le generazioni future • omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini • cultura veicolo di coesione economica e sociale che ambiscono a mettere in luce le specifiche sfide che l'Italia deve continuare ad affrontare per concorrere ai grandi obiettivi europei.

In Italia, la cultura e il patrimonio culturale costituiscono il più grande asset nazionale che unifica le potenzialità di territori pur molto diversi se misurati su altre dimensioni. La consapevolezza che l'intervento sulla cultura sia contemporaneamente capace di innescare sviluppo economico, di fungere da volano di coesione e da fattore di inclusione e, quindi, di sostenibilità sociale, è sempre più acquisita a livello europeo e nazionale.

2. IL FINANZAMENTO DELLA CULTURA E GLI AIUTI DI STATO

Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplina la materia agli articoli 107 e 108. Gli aiuti di Stato (concessi per via amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni. Possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti.

L'articolo 107, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce le eccezioni al divieto di aiuti di Stato, permettendo la compatibilità con il mercato interno di determinati aiuti; consente, quindi, agli Stati membri di concedere aiuti di Stato in determinate situazioni, purché siano conformi alle regole stabilite nel TFUE. La Commissione europea ha il compito di verificare se questi aiuti siano compatibili con il mercato interno, in particolare se possono alterare o minacciare la concorrenza. La Commissione europea ha anche il compito di garantire che gli aiuti siano finalizzati ad obiettivi di interesse generale e non vadano a danneggiare la concorrenza

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) all'articolo 107, paragr. 3, stabilisce: *Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

La Commissione ha voluto disciplinare il finanziamento pubblico delle infrastrutture e delle attività culturali nell'ambito del regolamento di esenzione n. 651/2014, stabilendo le condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato in questo settore. Nel fare ciò, se da un lato ha autorizzato in ogni circostanza la copertura del funding gap, consentendo il finanziamento integrale delle infrastrutture e delle attività culturali, dall'altro, preliminarmente, ha decretato l'applicabilità delle regole della concorrenza ad un settore nel quale, fino a quel momento, esse trovavano applicazione solo in relazione ad alcune situazioni specifiche (come, ad esempio, nel settore degli audiovisivi).

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (TFUE), al 72° Considerando riconosce e stabilisce che: *“nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i*

criteri di cui all'articolo 107, paragr. 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri”.

La Comunicazione della Commissione sulla nozione aiuti di Stato (2016/C 262/01) cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, al punto 2.6 indica i criteri per stabilire se un'attività nel settore culturale costituisca attività economica. In particolare, essa stabilisce che:

- *“alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura ... possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico.”;*
- *“il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura ... accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato”;*
- *“molte attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili e si può, pertanto, escludere l'esistenza di un vero mercato. Secondo la Commissione, anche tali attività dovrebbero essere considerate di carattere non economico”.*

Nella stessa Comunicazione (punto 197) si afferma, inoltre, che non incide sugli scambi il sostegno pubblico a:

- *“manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri”, precisandosi che “solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischia di incidere sugli scambi tra gli Stati membri”*
- *“prodotti culturali che, per motivi geografici e linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale”.*

Le Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura (con riferimento all'art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014), che completano le analisi dei documenti già approvati nel 2012 e nel 2013 e integrano le linee guida già approvate il 18 febbraio 2015 con riferimento alla parte generale del Regolamento europeo, precisano, altresì, che: - *La Commissione riconosce che il finanziamento pubblico possa non configurare aiuto di Stato qualora esso non possieda uno o più degli elementi che compongono un aiuto di Stato sensi dell'art. 107, paragr. 1 del Trattato;* - *con riferimento alla cultura si può verificare l'assenza di due principali elementi: lo svolgimento di un'attività economica o l'incidenza sugli scambi all'interno dell'Unione;* - *questo riconoscimento, assieme alla casistica desumibile dai precedenti, consente di escludere dall'ambito di applicazione delle regole della concorrenza una serie di situazioni, per quanto riguarda sia le infrastrutture, che le attività.*

Sul piano nazionale l'articolo 9 della Costituzione sancisce: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*. Il principio suddetto è stato ripreso dalle pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che *“lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica”* e *“le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che interessano particolari qualità culturali ed artistiche si connotano... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)”*.

Il finanziamento pubblico in ambito culturale non costituisce aiuto di Stato quando: - *non riguarda un'attività economica*; - *non falsa la concorrenza fra imprese*; - *non distorce gli scambi tra Stati membri*. La Commissione stabilisce che: - *se un'attività è accessibile gratuitamente, o se il biglietto non copre che una parte dei costi (valore inferiore al 50%) non si tratta di attività economica*; - *c'è concorrenza solo fra beni o servizi fungibili e che tale situazione non si verifica sempre nel caso della cultura non potendosi considerare fungibili talune le attività culturali*; - *è esclusa l'incidenza sugli scambi quando il finanziamento riguarda un'attività definibile di prossimità, cioè quando trattasi di eventi di respiro locale, in grado di attirare un'utenza da brevi distanze*.

Come distinguere tra aiuto e non aiuto. (Fonte: Carlo Eugenio Baldi – *Finanziamento della cultura e regole di concorrenza. Nuove prospettive dal ripensamento della Commissione europea*) *“La nuova impostazione della Commissione consente di escludere, nel nostro paese, la presenza di aiuti di Stato nel finanziamento della maggior parte delle attività culturali elencate dall'art. 53 del regolamento 651/2014. Lo si può escludere nel caso di musei, monumenti, siti archeologici di proprietà pubblica; ma generalmente anche delle infrastrutture dello stesso tipo di proprietà privata: si pensi alle chiese, o alle raccolte d'arte che fanno capo alle diocesi. È vero che si tratta di beni la cui gestione non è a carico del bilancio pubblico e che le entrate da biglietteria o dalla vendita di gadget possono far pensare ad una finalità economica, ma si tratta pur sempre di beni che fanno parte del patrimonio comune, che per questa ragione vengono messi a disposizione di tutti; e nella maggior parte dei casi ciò può avvenire grazie all'impiego di personale volontario. Non è aiuto di Stato lo dice espressamente la Commissione il finanziamento di archivi (che contengono documenti unici) e biblioteche pubbliche. Ma non si vede perché la stessa considerazione non si possa fare per analoghe strutture private: se vengono aperte al pubblico è in considerazione dell'interesse generale che esse possono rivestire, senza alcun intento commerciale; e proprio per l'assenza di prospettive di tipo commerciale, è solo il finanziamento pubblico che ne può consentire una fruizione allargata. Allo stesso modo, non è aiuto di Stato il finanziamento di eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività analoghe che non abbiano un intento commerciale, ma rientrino nell'offerta di servizi che la pubblica autorità propone ai cittadini ed a tutte le persone che si trovano nel territorio di propria competenza, anche se provenienti da altri paesi. In definitiva, le attività il cui finanziamento può comportare la presenza di aiuti di Stato sono quelle esemplificate dalla Commissione nel documento citato: esposizioni commerciali, cinema, spettacoli musicali e festival a carattere commerciale; e, per quanto riguarda le infrastrutture, certi spazi che vengono finanziati prevalentemente con gli incassi da eventi a carattere squisitamente o prevalentemente commerciale. Ma, se un determinato ente svolge attività culturali, di cui alcune a carattere non economico e altre a carattere economico, potrà essere aiuto di Stato solo il*

finanziamento delle seconde. Il fatto che un'attività culturale abbia carattere economico non determina necessariamente, peraltro, la presenza di aiuti di Stato. Perché ciò avvenga, occorre inoltre che il finanziamento pubblico possa incidere sugli scambi tra Stati membri. E la Commissione precisa che "l'incidenza sugli scambi...non può...essere semplicemente ipotizzata o presunta, ma devono essere accertate, in base agli effetti prevedibili, le ragioni per cui la misura...è idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri"; e ciò accade quando la manifestazione o l'infrastruttura culturale può sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri paesi dell'Unione. Non è dunque sufficiente che vengano attirati utenti da altri Stati membri, ma che questi vengano sottratti ad iniziative analoghe offerte in quei paesi, che siano realmente alternative ad esse, nel senso che le une possano sostituire le altre nella scelta dell'utente. Questa precisazione è importante per stabilire se un'iniziativa abbia o meno carattere locale: se, cioè, il suo finanziamento incida sugli scambi. È opinione diffusa, ad esempio, che un'attività proposta in prossimità dei confini abbia sempre il carattere della transnazionalità; il rischio che ciò avvenga è certamente maggiore rispetto ad un'analogha iniziativa che si svolga altrove, ma non sempre è così. Si pensi al caso del servizio di taxi: le caratteristiche del servizio sono tali per cui non c'è alternativa alla proposta locale e la concorrenza è limitata per la natura stessa dell'attività agli operatori del luogo".

I contributi destinati allo spettacolo dal vivo non sono da considerare aiuti di stato nel senso di quelle misure che possono alterare la concorrenza e influenzare gli scambi tra Stati membri dell'Unione Europea. Questi contributi sono previsti per sostenere l'attività culturale, la creatività e l'imprenditorialità nel settore dello spettacolo. I finanziamenti hanno lo scopo di incentivare la produzione e la diffusione di spettacoli, la crescita professionale dei lavoratori dello spettacolo e l'accesso delle persone alla cultura. Diversamente dagli aiuti di stato, tali contributi sono destinati a sostenere l'attività culturale in modo generale, senza creare disparità di condizioni tra i soggetti del settore. La distinzione tra aiuti di stato e contributi a sostegno dello spettacolo dal vivo è fondamentale per garantire la corretta applicazione delle normative europee sui sussidi e le politiche di concorrenza.

3. SOSTENIBILITÀ DEGLI EVENTI IN AMBITO CULTURALE

Negli ultimi anni il tema della sostenibilità in ambito culturale ha sollecitato una vasta riflessione sull'impatto che l'evento dal vivo può avere all'interno del dibattito. La necessità di apportare dei cambiamenti nel rapporto con l'ambiente e nei processi economici e sociali vede coinvolti diversi settori produttivi, tra cui anche la dimensione culturale e dello spettacolo dal vivo.

L'interesse riguardo la sostenibilità è permeato anche nei discorsi istituzionali attraverso l'approvazione di norme che regolassero l'organizzazione degli eventi dal vivo come, ad esempio, i CAM (Decreto n. 459 del 19.10.2022 - Criteri Ambientali Minimi) per la realizzazione di eventi culturali e la ISO 20121: 2012 (Event Sustainability Management System) per la sua possibile applicazione nelle realtà organizzative di media e piccola entità, essendo uno strumento utile per la pianificazione, realizzazione e mantenimento di un evento sostenibile.

L'applicazione di questi criteri rientra in un'azione di cura rispetto a problematiche quali la mobilità, i consumi energetici e le emissioni di CO₂, l'impiego di riallestimenti riutilizzabili, la ristorazione responsabile e le ricadute positive per il territorio.

Rispetto alla ISO 20121, applicata a organizzazioni che si occupano di eventi dal vivo, sono stati identificati cinque macro ambiti su cui questa norma può migliorare gli aspetti legati alla sostenibilità nell'ambito degli eventi dal vivo, in particolare negli aspetti legati ai processi organizzativi, preparatori, esecutivi e conclusivi: - Edilizia, impatto ambientale, sicurezza e accessibilità; - Politiche di genere, equità e garanzie di tutela; - Mobilità; - Relazioni con il territorio e con le comunità coinvolte; - Scelta delle risorse.

I CAM per gli eventi culturali rappresentano uno strumento utile per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) - definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'approvazione dei criteri minimi ambientali (CAM) previsti per il settore culturale aprono la strada a una rinnovata possibilità di dialogo tra il settore culturale e il settore ambientale; la riforma mira a generare un equilibrio tra eventi culturali e territorio, a tutelare il paesaggio attraverso la valorizzazione e la promozione, ma soprattutto lasciare un'impronta positiva con ricadute sull'economia e sull'occupazione locale”

Lo scopo della riforma è quello di migliorare l'impronta ecologica degli eventi culturali (festival, eventi culturali, eventi musicali, ecc.) attraverso l'inclusione di criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati o promossi dalla pubblica autorità. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I criteri ambientali previsti includono: la riduzione dell'uso di carta e stampe; l'uso di materiali ecocompatibili; l'allestimento di palcoscenici con materiali riciclati e riutilizzati e con arredi sostenibili; l'utilizzo di gadget a basso impatto ambientale; l'individuazione dei luoghi in base al criterio della protezione della biodiversità; la

fornitura di servizi, a basso impatto ambientale, di ristorazione e trasporto all'evento di persone e materiali; la promozione del risparmio energetico nell'organizzazione dell'evento.

Fra i criteri sociali si annoverano: la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità; la promozione di sbocchi occupazionali per giovani, disoccupati di lunga durata, persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti e le minoranze etniche); la promozione del "lavoro dignitoso", inteso come diritto a un lavoro produttivo liberamente scelto; il rispetto dei principi e diritti fondamentali sul lavoro; il salario dignitoso, la protezione sociale e il dialogo sociale.

Benefici degli eco-eventi: vantaggi reputazionali derivanti dalla visibilità di un evento etico, dimostrando l'impegno dell'organismo sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, • incentivo all'utilizzo di tecnologie innovative che permettono di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, • diffusione di una maggiore consapevolezza fra partecipanti, dipendenti, fornitori e nella comunità locale riguardo i benefici di prodotti e servizi eco-compatibili, • benefici in termini sociali per il territorio attraverso l'opportunità di impiego e di business per i fornitori locali, • sviluppo di un approccio sistematico efficiente ed efficace ai principi di sviluppo sostenibile • implementazione di un sistema di monitoraggio e di registrazione delle performance di sostenibilità, • caratterizzazione della catena di fornitura in senso più sostenibile • sensibilizzare e diffondere consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale fra tutti i soggetti coinvolti dall'evento: fruitori dell'evento, personale impiegato, fornitori e comunità locali.

Criteri ambientali minimi per eventi:

- *Nomina di un Responsabile della sostenibilità.* È nominato un Responsabile in materia di sostenibilità col compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilità.
- *Riunioni operative.* Le riunioni operative necessarie all'organizzazione degli eventi si svolgono laddove possibile usando strumenti telematici quali sistemi di videoconferenza al fine di ridurre al massimo costi e impatti ambientali.
- *Alloggi e strutture logistiche di supporto.* Gli alloggi degli ospiti (artisti, organizzatori, ecc.) hanno caratteristiche di accessibilità, sono collocati nelle immediate vicinanze della sede dell'evento e, laddove non siano disponibili, sono comunque collegati con mezzi TPL o serviti da infrastrutture per la mobilità lenta.
- *Biglietti e materiali informativi e promozionali.* I biglietti di ingresso in formato digitale, sistemi informatici di prenotazione e controllo dei biglietti elettronici. Il materiale di comunicazione è preferibilmente in formato digitale accessibile, usabile, fruibile da tutti. Nel caso di materiali informativi che necessitano di una consultazione continuativa si adottano sistemi tecnologici (esempio codici QR) di visualizzarli su propri dispositivi oppure materiali riutilizzabili oppure supporti cartacei contenenti materiale riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale, nonché stampati in modalità fronte retro. I supporti da affissione (locandine e manifesti) in materiale cartaceo riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile

- *Biglietti e materiali informativi e promozionali.* La carta grafica e/o la carta stampata impiegata, possiede l'etichetta ambientale Ecolabel UE oppure la certificazione PEFC Recycled o FSC Misto il cui logo o il codice univoco identificativo della catena di custodia della filiera sostenibile della carta sono riportati sui prodotti stampati. Le eventuali tipografie scelte garantiscono, oltre ai suddetti requisiti per la carta, anche cicli di stampa certificati a ridotto impatto ambientale.
- *Allestimenti e arredi.* Progettazione volta alla prevenzione dei rifiuti (riutilizzo, riduzione dell'uso di materiali, ecc.), all'ottimizzazione degli spazi per il trasporto e il deposito, nonché alla razionalizzazione dei consumi energetici. Per favorire il riutilizzo, gli allestimenti e arredi non sono personalizzati ovvero non contengono indicazioni temporali e di luogo per poterle impiegare in altre edizioni dello stesso evento e se possibile in altri eventi. Quando possibile riutilizzati da eventi precedenti o derivanti dai centri per il riuso e dai centri di preparazione per il riutilizzo o noleggiati. Gli elementi degli allestimenti e arredi noleggiati sono conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per il noleggio degli arredi per interni.
- *Imballaggi degli allestimenti, degli arredi e delle opere.* Gli imballaggi utilizzati per il trasporto degli elementi di allestimento e arredo sono conformi alla specifica tecnica contenuta nei vigenti CAM arredi per interni. Gli imballaggi degli allestimenti e delle opere sono riutilizzati o, se danneggiati, avviati a riciclo.
- *Raccolta e riuso degli allestimenti.* Allestimenti e arredi utilizzati per l'evento sono, ove possibile, destinati al riuso nelle edizioni successive o altri eventi di propria gestione o in alternativa sono anche gratuitamente ceduti a terzi. Nel caso gli allestimenti non siano idonei al riutilizzo, sono disassemblati nei singoli materiali componenti direttamente nel luogo dell'evento prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero di materia autorizzati.
- *Luogo dell'evento.* Raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici. Accessibile e fruibile in autonomia, da persone con disabilità. Utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure sottoscrivere per la sede un contratto di fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili. Rispetto delle prescrizioni in materia di rumore rilasciate dal Comune nell'autorizzazione per le manifestazioni temporanee (legge n. 447 del 26 ottobre 1995), presentando accurata valutazione di impatto acustico e adottando tutti i possibili accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo, in particolare in presenza di punti acusticamente sensibili (case di riposo, ospedali, centri abitati, malghe, aree naturali protette, ecc.).
- *Trasporto materiali.* Il trasporto dei materiali necessari alla realizzazione dell'evento avviene preferibilmente utilizzando mezzi di trasporto veicolo a basso impatto ambientale.
- *Mobilità sostenibile per raggiungere l'evento e muoversi al suo interno* - Messa a disposizione di informazioni (pubblicate su sito web, su biglietto elettronico, etc.) su come raggiungere il luogo dell'evento tramite mezzi di trasporto pubblici e collettivi, in bicicletta o a piedi; - previsione di sconti sul biglietto di ingresso o altra scontistica per chi dimostra di avere raggiunto l'evento con mezzi pubblici (treno, bus, sharing mobility); - attivazione di servizi di mobilità sostenibile dedicati, come ad esempio l'attivazione di navette elettriche da/per parcheggi scambiatori o stazione treni/bus/metro, ecc.; - utilizzo di mezzi di trasporto elettrici per muoversi dentro l'evento (per eventi diffusi); - attivazione di una bacheca virtuale per promuovere il car pooling tra i partecipanti all'evento; - predisposizione di parcheggi per disabili

gratuiti e collocati in vicinanza degli ingressi; - nel caso in cui si preveda che il trasporto pubblico locale attivo nel luogo dell'evento prescelto non riesca a sostenere il numero degli utenti previsto, richiesta di attivazione di corse del trasporto pubblico supplementari funzionali a soddisfare le esigenze attese.

- *Consumi energetici.* Corretta gestione climatizzazione nei locali chiusi, corretta gestione dell'eventuale aerazione, la regolazione temperature. Progettazione illuminotecnica degli ambienti utilizzati dall'evento, con priorità all'illuminazione naturale, sorgenti luminose ad alta efficienza energetica.
- *Sponsorizzazioni delle iniziative culturali.* Collaborazione di sponsor che rispettano i principi di sostenibilità ambientale e sociale, che promuovono l'economia circolare e adottano i criteri ambientali relativi alla loro "categoria merceologica" lungo l'intera catena di fornitura, creando una maggiore consapevolezza verso i portatori di interesse.
- *Scelta di fornitori con determinati standard ambientali e sociali.* Selezione di fornitori che si impegnano per il miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali.
- *Valorizzazione del territorio.* Promozione e la valorizzazione del luogo dell'evento favorendo l'occupazione del territorio, coinvolgendo staff transgenerazionale, contrastando il fenomeno dello spopolamento. Coinvolgere le attività economiche del territorio come parte del valore esperienziale, promuovere le peculiarità del territorio con iniziative di valorizzazione territoriale finalizzate a generare impatti positivi e a promuovere la ricchezza del territorio e le sue peculiarità. Organizzare eventi in sinergia con altri enti e istituzioni del territorio attraverso una comunicazione condivisa e attuare convenzioni e accordi.

Criteri sociali

Gli eventi, dunque, a maggior ragione se organizzati da o con il contributo di enti pubblici, devono essere concepiti e realizzati in modo accessibile, inclusivo e non discriminante tenendo in considerazione le esigenze di tutte le persone, a prescindere dall'età, genere, provenienza etnico-culturale-religiosa, condizione psico-sociale, abilità o disabilità secondo l'approccio che ponga alla base delle scelte la "Progettazione Universale" (Universal Design) così come definita nella Convenzione delle Nazioni Unite.

- *Comunicazione accessibile agli eventi.* Per tutti gli eventi che prevedono incontri dove si parla in pubblico è sempre garantita la sottotitolazione, per facilitare la fruizione da parte delle persone con disabilità uditiva e delle persone con deficit di comunicazione. In aggiunta alla sottotitolazione, per ampliare l'accessibilità dell'evento, è auspicabile anche la traduzione in Lingua Italiana dei Segni (LIS), attraverso interpreti da attivare in presenza o a distanza.
- *Allestimenti e arredi.* Gli allestimenti e arredi garantiscono l'accessibilità, usabilità e fruizione d'uso di un'ampia platea di utenti ed in particolare per le persone con disabilità.

Quanto innanzi rappresentato non si propone come un rigido prontuario di azioni da compiere per poter acquisire una certificazione specifica, ma come un supporto alle piccole e medie realtà che intendono intraprendere un percorso legato alla sostenibilità

senza trascurare la natura della propria organizzazione e i suoi obiettivi. La fluidità degli eventi e la natura eterogenea dei contenuti proposti nello spettacolo dal vivo difficilmente si potrà conformare a rigidi schemi procedurali, ma in questo si trova uno spazio possibile di riflessione rispetto a temi sociali urgenti: la capacità di comunicazione dell'attività artistica e performativa – di qualsiasi genere sia – ha un potere trasformativo da un punto di vista socioculturale, realizzabile attraverso lunghi processi di coprogettazione da parte di istituzioni, organizzazioni ed enti territoriali. Questi processi coinvolgono gli artisti, le organizzazioni i fornitori e i pubblici nella veicolazione di un messaggio e di un nuovo modo di vedere la società attraverso le azioni che si compiono nel quotidiano.

Appare, pertanto, più che mai opportuno riconoscere forme di premialità (punteggio, priorità, preferenze, ecc.), nell'ambito delle valutazioni delle proposte progettuali, agli operatori dello spettacolo che dimostrino la propria capacità di adottare misure di gestione sostenibili degli eventi riferibili alle norme che regolano l'organizzazione degli eventi dal vivo come i CAM [Decreto n. 459 del 19.10.2022 - Criteri Ambientali Minimi (etico e sociali)] per la realizzazione di eventi culturali e la ISO 20121-2012 (Event Sustainability Management System).

4. DEFINIZIONI

1. Per *produzione* si intende l'attività di creazione artistica e di allestimento tecnico di uno spettacolo o di un concerto, realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinata ad un pubblico pagante.
2. Per *distribuzione* si intende la programmazione di spettacoli articolata in stagioni o in più spettacoli.
3. Per *esercizio* si intende la gestione di uno spazio attrezzato per la programmazione, ovvero per l'ospitalità di spettacoli o concerti, articolata in stagioni o in più spettacoli, e rassegne teatrali, musicali, danza.
4. Per *promozione* si intende una azione proposta da soggetti pubblici e privati in rete di rilevanza nazionale ed internazionale, finalizzata alla divulgazione e valorizzazione della cultura, al ricambio generazionale degli artisti, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico, anche attraverso residenze;
5. Per *festival di teatro, danza e musica* si intende l'attività articolata in più spettacoli, concerti, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia e in diverse manifestazioni correlate, programmata nei luoghi di spettacolo autorizzati quali cinema e teatri e in mancanza di questi in spazi attrezzati ed autorizzati (tra questi, anche gli spazi di "Visioni Urbane") nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato non inferiore a tre giorni e non superiore a 60 giorni continuativi, che preveda almeno una produzione "prima nazionale";
6. Per *rassegna* si intende l'ospitalità di spettacoli o concerti nei luoghi di spettacolo autorizzati quali cinema e teatri e in mancanza di questi in spazi attrezzati ed autorizzati nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato.
7. Per *recite, concerti, giornate di programmazione e di rappresentazioni* si intendono le attività svolte in spazi autorizzati e attrezzati alle quali chiunque può assistere con l'acquisto di un biglietto di ingresso, comprovate da idonea documentazione.
8. Per *attività circense* si intende quella impresa che, in apposito spazio attrezzato, struttura mobile, o in idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati.
9. Per *spettacolo viaggiante* si intende l'attività svolta mediante attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche allestiti nell'ambito di manifestazioni che valorizzino con la loro attività le tradizioni storiche e popolari regionali
10. Per *personale stabilmente inserito nell'organico* si intende il personale impiegato con continuità e ricorrenza nell'anno

11. Per *giornate lavorative* si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività, in base ai vigenti CCNL di settore;
12. Per *giornate recitative* si intende il totale delle giornate in cui si realizzano recite per le quali è previsto un biglietto di ingresso, indipendentemente dal numero di recite che si svolgono in quella giornata da organizzarsi in spazi attrezzati ed autorizzati in più centri della regione;
13. Per *rete* si intende un'organizzazione di formazione, produzione e diffusione culturale, strutturata secondo un gruppo costituito da almeno 3 soggetti di cui almeno due terzi aventi sede legale in Basilicata. La rete deve essere costituita con sede legale in Basilicata ed avere come obiettivo la promozione culturale del territorio attraverso un progetto artistico, innovativo e sperimentale, autonomo rispetto a quello dei singoli soggetti che la compongono.
14. Per *residenza*, si intende lo spazio/luogo di creazione artistica e di programmazione culturale del territorio, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione e/o della programmazione di spettacolo dal vivo. La residenza è luogo di diffusione della conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio.
15. Per *residenze multidisciplinari* si intendono i teatri, i cineteatri, le strutture polivalenti pubblici o privati, in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli, caratterizzati dalla presenza contestuale di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, realizzati in una programmazione triennale, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale.
16. Per *residenze interregionali* si intendono le attività di rinnovamento di processi creativi e di mobilità degli artisti finalizzati al confronto creativo concordati in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e attivati con accordi di programma tra Regioni.
17. Per *sistema delle residenze*, si intende l'insieme delle relazioni istituzionali anche a livello interregionale, fra i soggetti titolari delle Residenze e la Regione e gli Enti Territoriali;
18. Per *disavanzo* si intende la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite (costi ammessi).

5. MODALITÀ E TEMPI

Attività di spettacolo dal vivo

Attività di produzione e distribuzione di spettacoli di levatura artistica e culturale, che valorizzino le peculiarità di ciascun genere di spettacolo (danza, musica, teatro, spettacolo viaggiante e circense) e le forme di ibridazione tra generi ed arti; organizzazione di rassegne e festival sul territorio regionale e in ogni ambito dello spettacolo, identificabili da originalità e valore artistico delle proposte e per capacità organizzativa, in grado di coinvolgere e formare pubblico e realizzare collaborazioni effettive con qualificati organismi del settore.

Settori: Teatro, Danza, Musica, Spettacolo Viaggiante e Circense.

Beneficiari: Operatori dello Spettacolo iscritti nell'Albo regionale dello Spettacolo.

Misure previste:

Misura 1: *Azioni a sostegno dei soggetti iscritti, alla data di presentazione dell'istanza, all'Albo degli Operatori dello Spettacolo della Regione Basilicata* – come previsto dall'art. 11 della L.R. 37/2014;

Misura 2: *Azioni in cofinanziamento afferenti agli operatori dello spettacolo singoli o in circuito, che risultano essere beneficiari di finanziamenti relativi al settore dello spettacolo, a valere sulle risorse assegnate dal MiC (Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV, ecc.);*

Misura 3: *Azioni di sostegno alle attività di Rete* di cui all'art. 4 della Legge 37/2014, tra operatori dello spettacolo iscritti all'Albo degli Operatori dello Spettacolo della Regione Basilicata e altri soggetti pubblici, privati, istituzioni scolastiche e Associazioni Culturali, per realizzare attività di rete a livello regionale, nazionale ed internazionale che abbiano carattere innovativo. L'azione deve prevedere la realizzazione delle fasi di attività di Formazione, Produzione e Diffusione, con il coinvolgimento del territorio, l'utilizzo di spazi attrezzati e personale regolarmente assunto.

I progetti candidati a valere sulle Misure devono soddisfare i requisiti minimi indicati all'articolo 6 – Requisiti di ammissibilità – e in base ai parametri previsti dalla Misura, del presente documento.

I progetti ammessi ai finanziamenti ai sensi della L.R. 37/14 non possono usufruire contestualmente dei contributi ai sensi della L.R.22/88 e LR n. 27/2015.

5.a - Tempistica

I progetti oggetto di finanziamento dovranno rientrare nell'ambito della programmazione 2024-2025 di riferimento dell'avviso p. in parola, estendibile a cinque mesi nell'anno successivo a quello di approvazione dell'avviso p.; qualora il

provvedimento di concessione ricada nell'anno successivo all'approvazione dell'avviso p., entro cinque mesi dalla data di notifica dell'atto; potranno essere concesse proroghe, dall'Ufficio regionale competente a seguito di formale richiesta del beneficiario, esclusivamente per motivate esigenze di saldo di pagamenti legati all'attività.

5.b - Settori

I settori di attività interessati dai progetti sono i seguenti:

1. *Teatro*
2. *Danza*
3. *Musica*
4. *Spettacolo viaggiante e circense*

L'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere superiore al 50 per cento del totale dei costi riconosciuti ammissibili e non può, comunque, eccedere il disavanzo del piano finanziario preventivo.

5.c – Comunicazione e Pubblicità

1. I beneficiari dei progetti hanno l'obbligo di comunicazione e pubblicità delle azioni realizzate, utilizzando i loghi della Regione Basilicata – Presidenza della Giunta, pena l'inammissibilità delle spese per la comunicazione, sia su supporto cartaceo sia per le attività di comunicazione sul web (**allegato C**).
2. Il beneficiario invia all'Ufficio regionale competente la bozza del materiale divulgativo realizzato, per la sua visione.
3. I beneficiari possono inoltre inserire nei materiali di comunicazione/pubblicità i loghi degli sponsor privati e partner di progetto.
4. L'obbligo suddetto è derogato per le attività realizzate in epoca antecedente all'Avviso pubblico.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI

Ai fini della ammissibilità alla valutazione, le proposte presentate a valere delle **Misura 1. Azioni a sostegno dei soggetti iscritti all'Albo degli Operatori dello Spettacolo** e **Misura 2. Azioni in cofinanziamento**, dovranno rispettare i requisiti minimi quantitativi per ogni anno indicati di seguito:

Settore TEATRO

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 1 anno;
- b) per la **produzione**: 250 giornate lavorative e 25 giornate recitative l'anno; almeno il 40% delle giornate recitative è effettuato sul territorio regionale;
- c) per la **distribuzione**: 160 giornate recitative l'anno programmate sul territorio regionale in almeno 12 piazze, in luoghi di spettacolo quali cinema-teatri con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative. Almeno il 30% delle giornate recitative costituite da produzioni lucane, realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
- d) per l'**esercizio**: 50 giornate di programmazione l'anno; utilizzo di almeno una sala con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative;
- e) per i **festival**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, almeno 5 spettacoli di cui uno in "prima nazionale" da realizzarsi in luoghi di spettacolo autorizzati per legge quali cinemateatri e/o nei luoghi all'aperto quali aree archeologiche o siti storico monumentali;
- f) per le **rassegne**: 1 edizione nell'ultimo biennio comprendenti, ciascuna, almeno 3 spettacoli di particolare interesse culturale ed artistico da realizzarsi in luoghi di spettacolo autorizzati per legge, quali cinemateatri e/o nei luoghi all'aperto quali aree archeologiche o siti storico monumentali;
- g) per la **promozione** (riservata alla Misura 2): approvazione del progetto artistico da parte del Ministero della Cultura secondo i parametri dell'Art. 41 D.M. 2017 e ss.mm.ii. e relativi allegati.

Settore MUSICA

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 1 anno;
- b) per la **produzione lirica**: 25 giornate lavorative; 5 recite l'anno di cui almeno il 50 % sul territorio regionale effettuate in spazi, con preferenza cinemateatri, con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative. Impiego di professori d'orchestra e artisti lirici di nazionalità italiana o comunitaria di cui almeno il 40 per cento stabilmente inseriti nell'organico orchestrale di nazionalità prevalentemente italiana o comunitaria;
- c) per la **produzione concertistica**: 30 giornate lavorative; almeno 6 concerti in più mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale con preferenza cinemateatri, con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative. Impiego di almeno il 40 % di personale stabilmente inserito nell'organico orchestrale nel periodo di svolgimento delle singole attività;
- d) per la **produzione corale**: 15 giornate lavorative; almeno 3 concerti in più mesi l'anno sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico corale nel periodo di svolgimento delle singole attività;
- e) per la **produzione bandistica extra colta, popolare**: 50 giornate lavorative; un minimo di 5 concerti all'anno sul territorio regionale; impiego di non meno 10 strumentisti con residenza nella regione;
- f) per la **distribuzione**: 30 giornate di attività l'anno programmate sul territorio regionale in almeno 3 piazze effettuate in spazi, con preferenza cinemateatri, con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree

dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative. Almeno il 40 % dell'attività costituita da **produzioni lucane** realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;

- g) per la **promozione e diffusione**: 8 spettacoli o concerti l'anno, effettuati in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative;
- h) per i **festival**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 3 spettacoli o concerti di cui uno in "prima nazionale";
- i) per le **rassegne**: 1 edizioni nell'ultimo biennio comprendenti, ciascuna, 3 spettacoli o concerti di particolare interesse culturale ed artistico;
- j) per la **promozione** (riservata alla Misura 2): approvazione del progetto artistico da parte del Ministero della Cultura secondo i parametri dell'Art. 41 D.M. 2017 e ss.mm.ii. e relativi allegati.

Settore DANZA

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 1 anno;
- b) per la **produzione**: 50 giornate lavorative; 5 giornate recitative l'anno di cui almeno il 30 % sul territorio regionale;
- c) per la **distribuzione**: 10 giornate recitative l'anno programmate, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative. Almeno il 50 % delle giornate recitative costituite da **produzioni lucane** realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
- d) per i **festival**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 4 spettacoli, di cui uno in "prima nazionale";
- e) per le **rassegne**: 1 edizione nell'ultimo triennio comprendente 3 spettacoli di particolare interesse culturale ed artistico;

- f) per la **promozione** (riservata alla Misura 2): approvazione del progetto artistico da parte del Ministero della Cultura secondo i parametri dell'Art.41 D.M. 2017 e ss.mm.ii. e relativi allegati.

Settore SPETTACOLO VIAGGIANTE

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 1 anno;
- b) possesso della licenza di cui all'art 69 del Tulp;
- c) possesso di un'attrazione che realizzi 50 giornate d'attività l'anno sul territorio regionale;
- d) partecipazione a manifestazioni come sagre collegate alle festività cittadine che valorizzino le tradizioni storiche e popolari lucane;
- e) per la promozione (riservata alla Misura 2): approvazione del progetto artistico da parte del Ministero della Cultura secondo i parametri dell'Art.41 D.M. 2017 e ss.mm.ii. e relativi allegati.

Settore CIRCENSE e ARTISTI DI STRADA

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 1 anno;
- b) possesso della licenza di cui all'art. 69 Tulp;
- c) possesso di una struttura mobile per gli artisti di strada;
- d) possesso di tendostrutture a norma per i circhi purché siano con sede legale ed operativa in Basilicata;
- e) per la promozione (riservata alla Misura 2): approvazione del progetto artistico da parte del Ministero della Cultura secondo i parametri dell'Art.41 D.M. 2017 e ss.mm.ii. e relativi allegati.

7. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

I soggetti interessati presentano le proposte progettuali a valere sulle tre MISURE, come indicate all'articolo 5:

MISURA 1: Azioni a sostegno degli operatori iscritti all'Albo degli Operatori dello Spettacolo

MISURA 2: Azioni in cofinanziamento con gli operatori beneficiari finanziamenti MiC
--

MISURA 3: Azioni di sostegno alle attività di Rete

secondo le seguenti modalità:

1. Le domande (ed i relativi allegati) devono essere prodotte esclusivamente con modalità telematica compilando il “formulario di domanda telematica” che sarà firmato digitalmente attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – Avvisi e Bandi, ai sensi del comma 1, art. 9, della L.R. 37/2014.
2. La domanda è redatta secondo la modulistica di seguito indicata: Allegato A.1 per la **Misura.1**, Allegato A.2 per la **Misura.2** e Allegato A.3 per la **Misura.3**;
3. La proposta progettuale è presentata entro e non oltre **30 giorni** dalla data in cui saranno resi disponibili sul sito regionale i modelli di compilazione della domanda e secondo le modalità stabilite nel presente Avviso pubblico.
4. Il termine di presentazione stabilito è perentorio.
5. E' richiesto, altresì, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli operatori dello spettacolo che non ne siano già in possesso, possono richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'attivazione della casella PEC accedendo al seguente indirizzo web: <http://portalebandi.regione.basilicata.it>.
6. Per partecipare al presente Piano è necessario il possesso:
 - a) di una identità digitale (SPID di almeno livello 2) e/o una carta nazionale dei servizi (CNS);
 - b) di una casella di posta elettronica certificata.
7. La partecipazione richiede:
 - la compilazione del "formulario di domanda telematica" seguendo le indicazioni contenute nella procedura;
 - l'inoltro della domanda firmata digitalmente.
8. Le domande telematiche regolarmente inoltrate, saranno automaticamente registrate al protocollo generale dell'ente con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti della domanda, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informativo.
9. Nella domanda il candidato deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la

dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito della PEC.

10. Le domande inviate con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo saranno considerate come non prodotte.

11. In via generale i soggetti iscritti all'Albo Regionale dello Spettacolo possono presentare **alternativamente e non cumulabile la candidatura** di progetti tra Misura 1, Misura 2, Misura 3; il medesimo soggetto giuridico non può essere finanziato contemporaneamente su due misure.

In deroga a quanto sopra rientra esclusivamente la seguente casistica: l'operatore dello spettacolo che nell'ambito del periodo di programmazione 2024 – 2025, abbia acquisito o perso, per una delle due annualità, il riconoscimento dal MiC a valere di contributi ministeriali (FNSV, ecc.).

12. Le

Con riferimento alla Misura 3 *Azioni di sostegno alle attività di Rete*, il soggetto capofila – iscritto all'Albo degli Operatori dello Spettacolo – può presentare il progetto allegando:

- a) il modello di domanda - utilizzando la modulistica **Allegato A.3** - completo in tutte le sue parti e sottoscritto dal rappresentante legale;
- b) copia dell'*Accordo di collaborazione* produttiva e organizzativa, già sottoscritto al momento della candidatura dai soggetti coinvolti, il capofila iscritto all'Albo regionale e gli altri partecipanti non iscritti all'albo regionale dello spettacolo, in cui sono indicati i rispettivi apporti artistici, organizzativi, tecnici e finanziari, l'osservanza dei CCNL più rappresentativi applicabili e degli obblighi contrattuali e previdenziali.
- c) Relazione di accompagnamento sulle attività proposte;
- d) Proposta progettuale con indicazione delle attività da realizzare, la tempistica, gli obiettivi previsti;

7.a – Modalità di attivazione dei progetti

L'attivazione e il finanziamento delle attività dei progetti afferenti alle **Misura 1, 2 e 3** si sosterrà attraverso l'emissione del provvedimento di *determinazione dirigenziale di concessione* dei contributi da parte dell'Ufficio di competenza.

8. VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'amministrazione regionale provvede con proprio atto alla nomina della **Commissione di Valutazione** attingendo da professionalità esterne operanti nel settore dello spettacolo e/o interne dell'ente.

La Commissione di valutazione procederà alla verifica di ammissibilità delle istanze e alla valutazione delle stesse provvedendo alla attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri valutazione quantitativa e qualitativa definiti in questo Avviso pubblico, come previsto dall'art. 8 della L.R. 37/2014.

Le istanze presentate non sono ammissibili a valutazione e, quindi, i soggetti istanti non sono ammessi a godere dei previsti benefici, nei seguenti casi:

- a) **progetti** inoltrati oltre il termine di presentazione stabilito all'articolo 7;
- b) **progetti** presentati prive di tutta o di parte della prescritta documentazione;
- c) **documentazione** redatta in maniera inesatta o incompleta;
- d) **progetti** candidati, a valere sulle Misure 1 e 2 dell'Avviso pubblico, che non rispettano i requisiti quantitativi minimi dei progetti previsti all'art. 6 e/o quelli qualitativi;
- e) **progetti** candidati, a valere sulle Misure 1, 2 e 3 dell'Avviso pubblico, sulla programmazione annuale per la quale non risulta l'iscrizione all'Albo degli operatori dello spettacolo;
- f) **progetti** presentati da soggetti di cui al comma 3 dell'art. 18 – Revoca.

MISURA 1

Per i **progetti** presentati a valere sulla **Misura 1**, la **valutazione** è effettuata attribuendo un punteggio massimo pari a 100, di cui 50 punti per la valutazione **qualitativa** e 50 punti per la valutazione **quantitativa**, secondo i criteri di valutazione esposti agli articoli 9 e 10 del presente Avviso pubblico. E' **ammissibile a finanziamento** il **progetto** che avrà raggiunto almeno **30 punti** per la valutazione **qualitativa** e almeno **30 punti** per la valutazione **quantitativa**.

MISURA 2

Per i **progetti** presentati a valere sulla **Misura 2**, la **valutazione** è effettuata verificando e valutando la rispondenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico, per il progetto presentato per l'annualità di riferimento, e con la documentazione/attestazione di concessione e/o finanziamento dal MiC (FNSV, ecc.) per la assegnazione dei contributi come da istanza ministeriale.

MISURA 3

Per i **progetti** presentati a valere sulla **Misura 3** la **valutazione** qualitativa da parte della Commissione di Valutazione regionale è effettuata attribuendo un **punteggio massimo** pari a **100 punti** per la valutazione complessiva del progetto.

Il **progetto** che non raggiunga il punteggio minimo di **60 punti** di valutazione qualitativa, secondo quanto previsto dall'art. 11 – Elementi qualitativi, **non sarà ammesso a finanziamento**.

PREMIALITÀ

La premialità per gli operatori dello spettacolo, beneficiari di finanziamenti a valere sulle misure dello spettacolo dal vivo, in regola con le rendicontazioni pregresse è una misura che mira a incentivare la partecipazione ai progetti, a migliorare la gestione dei fondi pubblici e a riconoscere il rispetto delle normative.

Miglioramento della gestione pubblica: La regolarità nelle rendicontazioni facilita il monitoraggio e la gestione dei fondi pubblici, garantendo una migliore trasparenza e un uso più efficiente delle risorse.

Incentivare la partecipazione: La premialità per gli operatori in regola può incoraggiare un numero maggiore di partecipanti ai bandi e progetti, migliorando l'offerta culturale e lo sviluppo del settore.

Rispetto delle norme: La premialità può essere considerata un riconoscimento per gli operatori che rispettano le normative e i termini previsti per la gestione dei fondi pubblici.

Come funziona la premialità: Gli operatori in regola con le rendicontazioni pregresse acquisiscono una preferenza nella graduatoria finale di assegnazione dei finanziamenti nei confronti degli operatori non in regola che saranno *penalizzati con la detrazione, a cura dell'Ufficio regionale competente, di punti 1 (uno) dal punteggio finale della graduatoria redatta dalla Commissione di Valutazione, per ogni rendicontazione pregressa non depositata presso l'Amministrazione regionale.*

8.a - Graduatorie

All'esito della valutazione la Commissione redigerà una graduatoria distinta per le **Misura 1 e Misura 3** suddivisa nelle seguenti sezioni:

- 1) *Progetti non ammissibili a valutazione*
- 2) *Progetti non ammessi a finanziamento per mancato raggiungimento delle soglie di punteggio previste dal presente piano;*
- 3) *Progetti ammessi a valutazione finanziabili e non finanziabili a seguito di carenze finanziarie.*

Relativamente alle proposte presentate a valere sulla **Misura 2** la Commissione di valutazione redige un *elenco dei progetti ammessi a cofinanziamento*.

L'Ufficio regionale competente determina, per i progetti ammessi nelle misure in parola, il contributo concedibile **in base alle risorse di bilancio a disposizione per la programmazione 2024-2025**.

Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze del progetto presentato.

8.b – Ripartizione finanziaria per misura

Le risorse disponibili per l'attuazione del Piano sono suddivise - al netto dell'importo pari al **15%** da attribuire alla **Misura 3** - come di seguito indicato:

Misura 1: complessivamente fino al **45 %** delle risorse disponibili;

Misura 2: complessivamente fino al **55 %** delle risorse disponibili;

Le agevolazioni saranno concesse ai progetti finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Eventuali economie rivenienti da ciascuna misura potranno essere ripartite tra le misure che hanno avuto proposte progettuali superiori alle risorse disponibili, scorrendo le rispettive graduatorie, prendendo a riferimento per la ripartizione delle risorse le proposte con il punteggio più alto.

9. ELEMENTI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA – MISURA 1

Gli elementi che consentono ad un progetto di raggiungere i primi 50 punti sono:

a)	Coerenza con gli obiettivi della Legge regionale 37/2014 e con gli obiettivi del presente Piano	<i>fino ad un max 10 punti</i>
b)	Storicità dell'attività proposta	<i>fino ad un max di 5 punti</i>
c)	Utilizzo di personale artistico lucano	<i>fino ad un max di 5 punti</i>
d)	Impiego di tecnici lucani	<i>Fino ad un max di 5 punti</i>
e)	Capacità organizzativo-gestionale e finanziaria del soggetto proponente	<i>Fino ad un max di 5 punti</i>
f)	Crescita del pubblico in relazione all'andamento della media degli spettatori	<i>Fino ad un max di 5 punti</i>
g)	Circuitazione e realizzazione degli spettacoli nelle sedi: - parchi letterari, centri per la creatività, fondazioni culturali, siti di valore storico e archeologico	<i>Fino ad un max di 5 punti</i>
h)	Adozione di misure di gestione sostenibili degli eventi riferibili alle norme che regolano l'organizzazione degli eventi dal vivo come i CAM [Criteri Ambientali Minimi (etico e sociali)] per la realizzazione di eventi culturali e la ISO 20121-2012 (Event Sustainability Management System).	<i>Fino ad un max di 5 punti</i>
i)	Per i requisiti qualitativi legati al singolo settore, di seguito riportati:	<i>Fino ad un max di 5 punti</i>

	1 - TEATRO a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea e alla committenza di testi originali; b) impiego di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni; c) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti autorizzata ai sensi delle norme sicurezza e pubblico spettacolo. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative; d) Utilizzo dei Centri Regionali "Visione Urbane". 2 - MUSICA a) Spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di opere originali o non eseguite in regione da oltre trenta anni, all'innovazione del linguaggio e delle tecniche di composizione e di esecuzione; b) impiego di giovani orchestrali, cantanti lirici, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni; c) progetti di rilevanza culturale nel settore fonografico e nell'editoria musicale, con particolare riguardo alla ricerca ed alla sperimentazione; d) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti autorizzata ai sensi delle norme sicurezza e pubblico spettacolo. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-	
--	--	--

	abitative; 3 - DANZA a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di coreografie originali, all'integrazione delle arti sceniche; b) impiego di giovani danzatori, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni; c) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti autorizzata ai sensi delle norme sicurezza e pubblico spettacolo. Tale limite può essere derogato, sulla base di specifiche esigenze per luoghi/contenitori ubicati nelle aree dei centri storici con particolari caratteristiche architettonico-abitative; 4 - SPETTACOLO VIAGGIANTE, ARTISTI DI STRADA e CIRCENSE a) Impiego di personale, del territorio regionale; b) Impiego di maestranze tecniche lucane; c) Utilizzo degli spazi all'aperto attrezzati e digitalizzati.	
--	---	--

10. ELEMENTI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA

- MISURA 1

Di seguito vengono specificati i criteri di valutazione quantitativa che saranno utilizzati ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di quantità e di qualità.

a)	Giornate di apertura al pubblico comprensive delle giornate recitative	<i>fino ad un max 10 punti</i>
b)	Giornate contributive complessive (riferite alle attività di produzione e alle altre attività di residenza)	<i>fino ad un max di 10 punti</i>
c)	Numero delle recite degli spettacoli prodotti e/o ospitati	<i>fino ad un max di 10 punti</i>
d)	Estensione territoriale del progetto, in termini di numero di Comuni della Regione Basilicata coinvolti.	<i>fino ad un max di 10 punti</i>
e)	Apporto finanziario di contributi di natura privata	<i>fino ad un max di 10 punti</i>
	TOTALE	50 punti

11. ELEMENTI QUALITATIVI PER LA VALUTAZIONE - MISURA 3

La valutazione avviene con attribuzione di punteggio per ogni progetto, utilizzando i criteri e parametri seguenti:

a)	Qualità progettuale intesa come rispondenza del progetto e dei contenuti previsti alle priorità indicate nel Piano.	<i>fino ad un max di 20 punti</i>
b)	Estensione territoriale del progetto, in termini di numero di Comuni della Regione Basilicata coinvolti.	<i>fino ad un max di 20 punti</i>
c)	Capacità di networking intesa come aggregazione di più soggetti, anche in forma consortile o convenzionata, mirata a rafforzare le capacità produttive, organizzative, amministrative o promozionali dei soggetti aggregati.	<i>fino ad un max di 10 punti</i>
d)	Capacità di reperimento di risorse proprie e di altri finanziamenti- sponsor pubblici e privati.	<i>fino ad un max di 10 punti</i>
e)	Utilizzo di personale lucano.	<i>fino ad un max di 15 punti</i>
f)	Capacità organizzativo-gestionale e finanziaria del soggetto proponente	<i>fino ad un max di 10 punti</i>
g)	Circuitazione e realizzazione degli spettacoli nelle sedi: - parchi letterari, centri per la creatività, fondazioni culturali, siti di valore storico e archeologico	<i>fino ad un max di 10 punti</i>
h)	Adozione di misure di gestione sostenibili degli eventi riferibili alle norme che regolano l'organizzazione degli eventi dal vivo come i CAM [Criteri Ambientali Minimi (etico e sociali)] per la realizzazione di eventi culturali e la ISO 20121-2012 (Event Sustainability Management System).	<i>Fino ad un max di 5 punti</i>
	TOTALE	100 punti

12. COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili sono diversificati con riguardo alle tipologie di attività dei settori dello spettacolo come di seguito riportate.

Sono riconosciuti, per tutti i settori di attività ed ambiti, i seguenti costi a sostegno dei progetti:

- *spese direttamente correlate per la realizzazione delle attività di produzione e distribuzione, nonché, per l'organizzazione di iniziative ed eventi con modalità diverse, anche on line (pagamento di diritti e delle licenze d'uso dei contenuti per la trasmissione su differenti canali multimediali come quelli digitali terrestri, web, social, ecc.)*

- *spese per attività di formazione e didattica a distanza, di laboratorio e di e-learning;*

- *spese attinenti alla corretta applicazione delle misure previste dalle Linee Guida anticovid-19 e dai Protocolli sanitari Covid-19, se vigenti.*

Per la **PRODUZIONE** nei settori **TEATRO**, **MUSICA** (lirica, concertistica, corale, bandistica) e **DANZA** – tabella 1:

a)	compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL);
b)	oneri previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;
c)	spese di allestimento produzioni (scene, costumi e attrezzeria, noleggio materiali elettrici, fonici e video);
d)	spese di viaggio e trasporto per le tourn��e in ambito nazionale ed internazionale
e)	compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicit��, ospitalit�� e viaggi) per attivit�� di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attivit�� laboratoriali);
f)	spese SIAE

Per la **DISTRIBUZIONE** nei settori **TEATRO, MUSICA, DANZA** e per l'**ESERCIZIO** nel settore **TEATRO** – tabella 2:

a)	compensi corrisposti agli spettacoli ospiti;
b)	spese di noleggio audiovisivi;
c)	spese di gestione, anche temporanea, di spazi in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza (canoni di locazione o quota annuale ammortamento mutuo, utenze, servizi);
d)	compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL);
e)	spese di pubblicità
f)	spese SIAE e diritti d'autore
g)	compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);

Per **FESTIVAL** nei settori del **TEATRO, MUSICA, DANZA** – tabella 3:

a)	costi relativi agli spettacoli e concerti di produzione e in coproduzione;
b)	compensi corrisposti agli spettacoli e concerti ospiti;
c)	spese di noleggio dei film, dei documentari e degli audiovisivi;

d)	spese per l'utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza e per l'allestimento di spazi non teatrali (attrezzature tecniche di palcoscenico e per il pubblico) che abbiano ricevuto le prescritte autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo;
e)	compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL
f)	spese di viaggio e soggiorno per le compagnie e le formazioni ospiti e di trasporto dei supporti audiovisivi;
g)	spese di pubblicità;
h)	spese SIAE e diritti d'autore;
i)	compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);

Per la **PROMOZIONE E DIFFUSIONE** nel settore **MUSICA** – tabella 4:

a)	compensi corrisposti al personale artistico, tecnico ed organizzativo;
b)	spese per l'utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza;
c)	compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL);
d)	oneri previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;
e)	compensi corrisposti alle formazioni ospiti;

f)	spese di pubblicità
g)	spese SIAE e diritti d'autore;
h)	compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);

Per lo **SPETTACOLO VIAGGIANTE** – tabella 5:

a)	spese di pubblicità e di promozione del pubblico per la partecipazione ad almeno 6 manifestazioni di cultura popolare in comuni diversi
b)	compensi al personale
c)	spese relative ai permessi di occupazione di suolo pubblico
d)	spese per la fornitura di energia (gruppi elettrogeni, contratti di fornitura elettrica o carburante), spese di trasporto connesse al progetto
e)	spese di progettazione delle aree attrezzate, spese di collaudi delle attrazioni (da parte di tecnico abilitato), spese di ammodernamento, innovazione tecnologica e miglioramento tecnico delle attrazioni previste dal progetto
f)	spese SIAE

Per lo **SPETTACOLO CIRCENSE E ARTISTI DI STRADA** – tabella 6:

a)	spese di pubblicità e di promozione del pubblico per la partecipazione ad almeno 6 manifestazioni di cultura popolare in comuni diversi
----	---

b)	compensi al personale
c)	spese di progettazione delle aree per insediamento attrazioni;
d)	spese relative ai permessi di occupazione di suolo pubblico;
e)	spese per la fornitura di energia (gruppi elettrogeni, contratti di fornitura elettrica o carburante).
f)	spese SIAE

Per **PROMOZIONE** nei settori del TEATRO, MUSICA, DANZA, CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE:

a)	Compensi corrisposti al personale artistico, tecnico, organizzativo e altre figure professionali e relativi oneri assistenziali e previdenziali (Inps e Inail)
b)	Compensi docenti ed esperti per corsi e giurie, borse di studio e premi; compensi compagnie/complessi/organismi, costi generali
c)	Spese di viaggio, trasporti, alloggio, degli artisti e degli organismi ospitati, noleggi service, SIAE
d)	Spese di produzione e di allestimento: sala prove, scenografie, costumi e strumenti, service audio/luci, viaggio, alloggio, trasporti
e)	Costi di pubblicità e promozione: stampe, affissioni, inserzioni, prestazioni professionali
f)	Costi di gestione spazi: spese per utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi ecc.)

13. ISTANZA E DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INTERVENTO FINANZIARIO

1. I soggetti beneficiari di intervento finanziario presentano istanza di liquidazione entro e non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di conclusione delle attività.
2. La richiesta di liquidazione del contributo è redatta utilizzando la modulistica- **Allegato B** - definita dall'Ufficio Politiche per i Sistemi culturali, turistici e cooperazione ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) **Prospetto riepilogativo** dell'elenco delle spese e dei pagamenti del beneficiario (Allegato B.1);
- b) **Relazione artistico-organizzativa** dettagliata dell'attività svolta, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che illustra i risultati conseguiti in ordine allo svolgimento dell'attività, correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza (come da scheda allegato B);
- c) **Rendiconto finanziario** (come da scheda allegato B) consuntivo dell'attività svolta, raffrontato con i dati indicati nel piano finanziario preventivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e/o privati in cui gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario sono adeguatamente motivati (non per spettacolo viaggiante e artisti di strada);
- d) **Copia dei documenti di spesa** (fatture, ricevute, elenco personale fruitore vitto, alloggi e trasporto, ecc.) comprovanti il sostegno delle spese ammesse, generali e specifiche.
- e) **Copia dei documenti attestanti il pagamento** delle spese ammesse (bonifici, assegni, estratti conto, ecc.), generali e specifiche.
- f) **Copie dei contratti di lavoro del personale artistico, tecnico ed organizzativo** e copie dei conferimenti d'incarico ai collaboratori, corredate dai **modelli F24** quietanzati relativi al pagamento di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;
- g) **Attestazione liberatoria**: certificazione di regolarità contributiva, o Durc, comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi, oppure, Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al non avere personale alle proprie dipendenze;
- h) **Copia dei contratti di fornitura servizi** (service tecnici o altro riconducibile alla produzione).
- i) **Copia dei contratti**, o altro documento utile, sottoscritti ai fini della **rappresentazione di spettacoli** o altre attività di promozione del pubblico (circuiti, festival, enti pubblici o privati, ecc.).
- j) **Copia dei contratti di eventuali co-produzioni**, con allegati in copia gli accordi tra i direttori artistici e il prospetto delle competenze di spesa.
- k) **Copia dei documenti riepilogativi di emissione biglietti**, ai fini del computo delle giornate recitative, **modello C1 SIAE**;

- l) **Documentazione comprovante le Entrate/Ricavi** (risorse private e proprie, accordi, provvedimenti enti pubblici, versamenti sul c/c, estratto conto, ecc.);
- m) Dichiarazione sostitutiva di **atto di notorietà**, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'assoggettamento fiscale all'IVA ed all'IRES;
- n) Dichiarazione sostitutiva di **atto di notorietà**, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa alla conformità all'originale dei documenti allegati all'istanza;
- o) Indicazione delle modalità di **accreditamento del finanziamento regionale**;
- p) Fotocopia del **documento di identità** del legale rappresentante.
- q) Nel caso di **pagamenti in contanti** – ammissibili entro il limite di € 250,00 – produrre dichiarazione liberatoria di quietanza del destinatario delle somme.

Si precisa, inoltre che:

- a) Sono ammissibili a rendicontazione le spese sostenute dal **1° gennaio dell'anno 2024**, relative alla realizzazione del programma di attività presentato.
- b) Sono ammissibili le spese per garanzie fideiussorie a copertura dell'erogazione concessa a titolo di anticipazione.
- c) I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, assegno con estratto del conto corrente, vaglia, con addebito su un conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
- d) Sono ammissibili a rendicontazione spese pagate in contanti, entro il limite di € 250,00, che facciano riferimento a spese generali. Non è ammesso l'utilizzo dei contanti per il pagamento delle prestazioni professionali/artistiche e dei benefit previsti dai contratti/lettere di incarico (es. rimborsi spese).

Nel corso dell'esame istruttorio a consuntivo le spese ammesse e il contributo liquidabile potranno essere rideterminate in diminuzione, rispetto all'entità concessa in sede di assegnazione, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità, la funzionalità e la coerenza del progetto rispetto agli obiettivi e le priorità stabilite dal presente documento.

Il contributo liquidabile a saldo potrà essere rideterminato in diminuzione, revocato o recuperato, altresì, in base alle verifiche e controlli di cui all'art. 15 del presente documento.

14. RIMODULAZIONE E VARIAZIONE

Rimodulazioni dell'Avviso Pubblico

La rimodulazione dell'Avviso P., ove ne ricorressero le condizioni, nel merito ed economiche sono demandate all'Ufficio regionale competente.

Variazioni progettuali

Le variazioni per esigenze sopravvenute della proposta progettuale candidata, di particolare rilevanza artistica, organizzativa o finanziaria che comportano modifiche di attività, devono essere comunicate all'Ufficio regionale competente.

La rimodulazione del progetto a consuntivo rispetto alla istanza originaria a preventivo della proposta progettuale, dovuta alle predette variazioni, non può, pena la inammissibilità, modificare la tipologia di attività, né ridurre per più del 50 per cento il totale dei costi ammissibili di cui al Piano economico-finanziario.

Le variazioni proposte saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio regionale competente, previa adozione dei necessari provvedimenti, ne comunicherà l'esito ai richiedenti.

15. CONTROLLI E VERIFICHE

1. L'Amministrazione regionale può procedere a controlli amministrativi ed a verifiche sulle attività nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo, nonché, dei soggetti-beneficiari di contributi ministeriali (FNSV, ecc.), al fine di accertare il possesso dei requisiti, nonché a verifiche in loco accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.
2. L'Amministrazione regionale può procedere a controlli e verifiche amministrativo-contabili delle attività finanziate nei confronti dei soggetti beneficiari che fruiscono degli interventi a valere sul presente documento, nonché, può procedere a verifiche in loco accedendo alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di accertare:
 - a) *il possesso dei requisiti;*
 - b) *la rispondenza dei dati quantitativi ed economici comunicati in sede di rendiconto consuntivo;*
 - c) *la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi alle attività finanziate;*
 - d) *la regolarità dei documenti e dei giustificativi fiscali conservati presso la sede dell'organismo;*
 - e) *la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.*
3. I controlli e le verifiche potranno essere effettuate, anche a campione, dall'Ufficio regionale competente, anche nel corso dello svolgimento delle attività.

16. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. I **progetti** ammessi a finanziamento sono liquidati secondo le seguenti modalità:
 - A. **in un'unica soluzione** a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità e dai tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo;
 - B. **in due soluzioni** ai soggetti che hanno regolarmente presentato la relativa documentazione probatoria, sulla base di apposita istanza motivata dalle esigenze di realizzazione del progetto, secondo le seguenti modalità:

B.1a - Anticipazione:

su domanda dell'interessato, motivata dalle esigenze di realizzazione del progetto e previa presentazione di apposita garanzia **fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta**, per un importo pari all'entità dell'anticipazione richiesta, a seguito dell'assegnazione del contributo finanziario e dell'avvio effettivo delle attività, l'Amministrazione può erogare una **anticipazione** concedibile pari al **50 per cento** del finanziamento concesso.

B.1b - Stato avanzamento:

qualora i soggetti non chiedano l'anticipazione a seguito di presentazione di apposita istanza motivata, accompagnata da una relazione descrittiva delle attività realizzate, e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, al contributo concesso nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo 13. La liquidazione sarà effettuata in proporzione delle spese effettivamente sostenute e liquidate, tenendo conto anche della entità del disavanzo registrato.

B.2 - Saldo:

erogazione del **Saldo** del contributo, a conclusione dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo.

2. Il contributo complessivo riconosciuto alle attività realizzate è in ogni caso liquidati per un importo non superiore al **50 per cento delle spese sostenute** - come risultanti dal rendiconto consuntivo - e comunque in misura non superiore all' **entità del disavanzo dell'attività**.

17. REVOCA

1. Il Dirigente dell'Ufficio regionale competente, con proprio atto, revoca l'intervento finanziario nei seguenti casi:

- a) se l'attività finanziata non è stata realizzata;*
- b) se l'attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità stabilite dal presente Piano;*
- c) nel caso in cui sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore;*
- d) nel caso in cui le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente;*
- e) nel caso in cui la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;*

2. Nel caso in cui il soggetto, cui è revocato l'intervento finanziario, ha già percepito l'acconto previsto dall'art.16 comma 1, lettera b), la Regione escute la fideiussione per l'importo anticipato maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della Legge 241/1990, ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Sono sospesi per un biennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche di cui all'art. 15, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato.

4. Nel caso in cui a seguito delle verifiche di cui all'art. 15, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, Dirigente dell'Ufficio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali.

18. NORMA FINANZIARIA

Gli oneri rinvenienti dall'attuazione del Piano dello Spettacolo 2025 sono imputati sulle risorse disponibili sul Bilancio della Regione Basilicata – esercizio finanziario 2025 a valere sulle risorse regionali, pari complessivamente a euro 1.029.435,30 così distinti:

cap. U22137 denominato: “FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Basilicata. Intervento strategico n. 22 - Recupero e valorizzazione attrattori culturali. Progetti 22.11 e 22.12 di Promozione e Sviluppo dello Spettacolo”, Missione.Programma 07.01, Piano dei Conti: Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private;

cap. U22151 denominato: “L.R. 37/2014 - Promozione e sviluppo dello spettacolo. Attuazione altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese”, Missione.Programma 05.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Piano dei Conti: Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese;

La dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente integrata attivando operazioni coerenti ed ammissibili con quanto previsto dalle direttive delle risorse nazionali e dai regolamenti delle risorse comunitarie per le attività nel settore dello spettacolo.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento".

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per:

- istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria;
- conservare e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione.

La base giuridica è la Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 37 - "Promozione e sviluppo dello spettacolo" legge aggiornata e coordinata con: L.R. 17 aprile 2015, n. 16.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

Direzione Generale

PRESIDENZA DELLA GIUNTA E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e Cooperazione

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di incarico sono oggetto di pubblicazione:

- il nome del soggetto affidatario dell'incarico professionale ed i suoi dati fiscali;
- l'importo contrattuale;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio ed il funzionario o dirigente
- responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- ogni altra informazione prevista dalle vigenti normative.

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento).

9. Titolare e Designati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4 - CAP 85100, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio Politiche per i Sistemi culturali, turistici e cooperazione - Presidenza della Giunta. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: A00giunta@cert.regione.basilicata.it recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).